







730



Modello 730 2026

Anno d'imposta 2025






Le principali novità contenute nel modello 730/2026 sono le seguenti:

Scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF: dall'anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;

SCAGLIONI ED ALIQUOTE IRPEF


SCAGLIONI	ALIQUOTE 2024 E 2025	ALIQUOTE 2026
FINO A 28.000	23%	23%
DA 28.001 A 50.000	35%	33%
OLTRE 50.000	43%	43%

NO TAX AREA: VARIA A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI CONTRIBUENTI
(8.500 EURO PER DIPENDENTI E PENSIONATI E 5.500 EURO PER LAVORATORI AUTONOMI)



Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: *dall'anno 2025, è confermato l'innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;*


Trattamento Integrativo: *dall'anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l'agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;*



Modifica delle detrazioni per figli a carico: *sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.*

Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: *le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;*

Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: *dall'anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all'estero;*



Si tratta di un cambiamento importante che interessa:

- ***i figli, per i quali viene introdotto un limite di età***, la detrazione è riconosciuta solo per quelli di età, pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, se non disabili;
- ***gli altri familiari a carico, la detrazione viene limitata ai soli ascendenti (genitori, nonni) fiscalmente a carico e conviventi***. Non sono più ammesse detrazioni per il coniuge legalmente ed effettivamente separato, per i discendenti dei figli, per i generi/nuore, per i suoceri, i fratelli e le sorelle, anche se conviventi, ossia gli altri familiari indicati nell'art. 433 c.c.;
- ***i cittadini extracomunitari residenti con familiari all'estero***, ai quali non spettano le detrazioni per i loro familiari residenti all'estero.





Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili


dell'impresa soggette a imposta sostitutiva: *per l'anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell'importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;*

Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche:

i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d'imposta la soglia di 15.000 euro;

Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa:

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell'anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;




Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: *per l'anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;*

DA REDDITO	A REDDITO	%
DA ZERO	A 15.000 EURO	7,1%
DA 8.501 EURO	A 15.000 EURO	5,3%
DA 15.001 EURO	A 20.000 EURO	4,8%

Ulteriore detrazione: *per l'anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda*

DA REDDITO	A REDDITO	DETRAZIONE
DA 20.001 EURO	A 32.000 EURO	1.000 EURO
DA 32.001 EURO	A 40.000 EURO	$1.000 \times (40.000 - \text{REDDITO}) / 8.000$




Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: *per l'anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell'anno. Possono accedere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell'anno di imposta precedente;*

Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: *dall'anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall'imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;*

Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani


guida: *dall'anno 2025, l'ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;*



Modifica della misura della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici, che compete per il 50% ovvero per il 36% in base al soggetto che sostiene la spesa (titolare di diritto di proprietà/diritto reale di godimento o altro soggetto) e all'immobile oggetto dell'intervento (abitazione principale o altra unità).


Superbonus, per le spese sostenute nel 2025, la detrazione, salvo eccezioni, passa al 65%.





Schematizzando, per l'anno 2025 le detrazioni spettano nella

misura del: %	Beneficiari
50%	titolari di diritto di proprietà (o nuda proprietà o proprietà superficiaria) o di diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
36%	negli altri casi, quali il familiare convivente del proprietario/titolare del diritto reale di godimento ed il detentore dell'immobile (locatario, comodatario).




Dal 2025 non sono più detraibili le spese per gli interventi di sostituzione (o di nuova installazione) degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Tali interventi sono quelli che riguardano le caldaie a condensazione e i generatori d'aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili.

Restano agevolabili, invece:

- gli interventi riguardanti i microcogeneratori, anche quando sono alimentati da combustibili fossili*
- i generatori a biomassa*
- le pompe di calore ad assorbimento a gas*
- i sistemi ibridi costituiti da una pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione.*

NB: Il bonus verde non risulta prorogato, pertanto dall'1 gennaio 2025 non è più fruibile.



Eliminazione della soglia di esenzione, pari a 2.000 euro, precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in crypto-attività.

TAX

Confermata a regime l'agevolazione fiscale relativa alla rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio con versamento di un'imposta sostitutiva, pari al 18% da versare entro il 30 novembre dello stesso anno.



Tra le novità che determinano dei cambiamenti nelle procedure di calcolo, oltre alle modifiche che riguardano:

- le nuove misure di abbattimento della pressione fiscale;
- le modifiche dei criteri per poter beneficiare delle detrazioni fiscali per familiari a carico;
- la modifica della misura della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici;

quella di maggiore impatto interessa:

- *il riordino delle detrazioni per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro.*






... segue riordino delle detrazioni

La nuova disposizione prevede due parametri, dei quali occorre tenere conto per determinare l'importo massimo delle detrazioni spettanti per specifici oneri:

- **reddito complessivo**, *in funzione del quale è fissato l'importo base (vale a dire l'ammontare massimo degli oneri detraibili, considerando che per quelli detraibili in più annualità rileva la rata di competenza dell'anno);*

Reddito complessivo (*)	Importo base
superiore a 75.000 euro e fino a 100.000 euro	14.000
Oltre 100.000 euro	8.000

() al netto del reddito dell'abitazione principale e delle pertinenze e comprensivo dei redditi dei fabbricati soggetti a cedolare secca e delle mance assoggettate a imposta sostitutiva ed altre tipologie di reddito che non interessano il 730 (ad esempio redditi di lavoro autonomo assoggettati ad imposta sostitutiva).*



... segue riordino delle detrazioni

- **numero dei figli fiscalmente a carico**, in base al quale è determinato il coefficiente da applicare all'importo base:

Numero figli fiscalmente a carico	Coefficiente
0	0,50
1	0,70
2	0,85
3 o più figli o almeno 1 figlio con disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 legge 104/1992	1

Moltiplicando l'importo base per il coefficiente familiare si ottiene l'ammontare massimo degli oneri e delle spese sul quale il contribuente deve calcolare l'importo della detrazione spettante.



... segue riordino delle detrazioni

Tabella riepilogativa massimali oneri/spese detraibili ai sensi dell'articolo 16-ter TUIR (**Fonte: circolare Agenzia entrate n. 6/2025**)

Reddito	Importo base	Importo massimo oneri e spese ammessi in detrazione			
		Nessun figlio a carico (coefficiente 0,50)	Un figlio a carico (coefficiente 0,70)	Due figli a carico (coefficiente 0,85)	Tre o più figli o almeno un figlio disabile a carico (coefficiente 1)
Superiore a 75.000 euro e fino a 100.000 euro	14.000 euro	7.000 euro	9.800 euro	11.900 euro	14.000 euro
Oltre 100.000 euro	8.000 euro	4.000 euro	5.600 euro	6.800 euro	8.000 euro

Nota: la stessa tabella è riportata nell'appendice al modello 730/2026 – redditi 2025



... segue riordino delle detrazioni

Per gli oneri detraibili in più annualità, nella determinazione dell'ammontare massimo detraibile, rileva solo la spesa riferita all'anno oggetto della dichiarazione.

Ai fini del computo del massimale degli oneri e delle spese ammessi in detrazione, sono escluse quelle che danno diritto a detrazioni forfettarie nonché

- ✓ spese sanitarie detraibili (articolo 15, co. 1, lett. c) TUIR);
- ✓ interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di mutui agrari e ipoteche per l'acquisto, costruzione dell'abitazione principale contratti fino al 31/12/2024 (art. 15 co. 1 lett. a) e b) e art. 15 co. 1-ter TUIR);
- ✓ premi di assicurazione relativi a contratti stipulati fino al 31/12/2024 (art. 15, co. 1, lett. f) e f-bis) TUIR);
- ✓ rate spese per interventi recupero edilizio sostenute fino al 31/12/2024 (art. 16-bis o altre disposizioni).
- ✓ somme investite nelle start-up e nelle PMI innovative;

